

Verbale n. 03 del 07/03/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 2s dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Vista la proposta del Consiglio Comunale n. 6 del 03 Marzo ad oggetto: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022.

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

Visti in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

Considerato che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Considerato che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'Organo di revisione:

Assunte le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

Ricordato che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 Marzo 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

ESPRIME

parere favorevole

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022.

Delianuova, 06/03/2023

il Revisore Unico

(firmato digitalmente)

